

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 27 settembre 2011 — Dittert/Commissione

(Causa F-82/07) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Esercizio di promozione 2006 — Nuova struttura delle carriere — Allungamento della carriera grazie all'introduzione di nuovi gradi che non hanno alcuna equivalenza nel vecchio statuto — Applicazione dell'art. 45 dello statuto, dell'allegato XIII dello statuto nonché delle DGE applicabili a partire dal 2005 — Principio della parità di trattamento — Efficacia retroattiva delle decisioni di promozione ad una data anteriore al 1° maggio 2004 — Misure transitorie — Ricorso manifestamente destinato al rigetto)

(2011/C 340/81)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Daniel Dittert (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: B. Cortese e C. Cortese, avocats)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Berscheid e K. Herrmann, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: rappresentato inizialmente da M. Arpio Santacruz e I. Šulce, poi da M. Bauer, J. Monteiro e K. Zieleškievicz, agenti)

Oggetto

Annullamento della decisione della Commissione pubblicata nelle Informazioni amministrative n. 55 2006 del 17 novembre 2006 nella parte in cui ha previsto la promozione dei ricorrenti al grado AD 9 e non al grado AD 10, a titolo dell'esercizio di promozione 2006

Dispositivo dell'ordinanza

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Dittert e la Commissione europea sopportano rispettivamente le proprie spese.
- 3) Il Consiglio dell'Unione europea, interveniente, sopporta le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 235 del 6.10.2007, pag. 32.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 28 settembre 2011 — M/EMA

(Causa F-6/11) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Ricorso per risarcimento danni — Ricorso manifestamente irricevibile)

(2011/C 340/82)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: M (Broxbourne, Regno Unito) (rappresentanti: C. Thoman, barrister e I. Khawaja, solicitor)

Convenuta: Agenzia europea per i medicinali (rappresentanti: V. Salvatore e N. Rampal Olmedo, agenti)

Oggetto

Ricorso per risarcimento danni volto ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dal ricorrente a seguito di un incidente che ha avuto luogo sul posto di lavoro, il quale si sarebbe prodotto a causa della violazione da parte dell'Agenzia dei suoi obblighi in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori derivanti dalla normativa europea e britannica.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.
- 2) M sopporterà la totalità delle spese.

⁽¹⁾ GU C 148 del 5.6.10, pag. 37.

Ricorso proposto il 1° agosto 2011 — ZZ/Consiglio

(Causa F-77/11)

(2011/C 340/83)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: M. Velardo, avocat)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione adottata in esecuzione della sentenza nella causa F-53/08 e recante rigetto della candidatura del ricorrente per la promozione nel grado AST 7 a titolo dell'esercizio di promozione 2007, nonché la domanda volta al risarcimento del danno asseritamente subito dal ricorrente

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione del Direttore generale della DGA Personale e Amministrazione del Consiglio dell'Unione europea 1° ottobre 2010, adottata in esecuzione della sentenza 5 maggio 2010, causa F-53/08, e recante rigetto della candidatura del ricorrente per la promozione nel grado AST 7 a titolo dell'esercizio di promozione 2007;
- condannare il Consiglio a risarcire il ricorrente per il danno morale e materiale subito;
- condannare il Consiglio al risarcimento del danno morale e materiale subito, ivi compresi gli interessi di mora e compensativi al tasso del 6,75 %;
- condannare il Consiglio alle spese.